

STATUTO

Titolo I

Costituzione della società

Articolo 1

Denominazione

È costituita una società a responsabilità limitata con la denominazione "ANEST IWATA STRATEGIC CENTER s.r.l." o semplicemente AIST s.r.l.

Articolo 2

Sede sociale e domicilio dei soci

La società ha sede legale nel comune di Torino.

L'organo amministrativo potrà istituire, modificare o sopprimere sedi secondarie, filiali, succursali, depositi, uffici staccati, rappresentanze ed agenzie in altro luogo, anche all'estero.

Articolo 3

Oggetto sociale

La società ha per oggetto le seguenti attività:

- la produzione e il commercio, nazionale ed internazionale di sistemi, apparecchi e prodotti in genere per la verniciatura e la finitura delle superfici;
- la produzione e il commercio di attrezzature tecniche, impianti e relativi componenti per l'erogazione dei fluidi e assimilati, con particolare riguardo alle tecnologie e ai prodotti per la salvaguardia dell'ambiente;
- la produzione e il commercio, nazionale e internazionale, di apparecchiature per l'aria compressa, di utensileria e macchine per l'industria in genere;
- lo svolgimento di attività di ricerca e sviluppo in campi rientranti nell'oggetto sociale o ad esso correlati e l'attività di ottenimento di diritti di privativa industriale e intellettuale e di gestione degli stessi.

La società potrà inoltre fornire consulenza in campi analoghi ed affini all'oggetto sociale e potrà assumere rappresentanze, agenzie di vendita, e più in generale mandati di natura commerciale e di distribuzione di materiali, sistemi, prodotti, attrezzature e servizi, analoghi, affini o comunque correlati al conseguimento dell'oggetto sociale.

Essa potrà anche compiere qualsiasi attività immobiliare,

mobiliare, industriale, commerciale e finanziaria ritenuta necessaria o utile per il raggiungimento degli scopi sociali, ed assumere direttamente e indirettamente interessenze e partecipazioni in altre società o imprese, aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio.

La società può partecipare finanziariamente e operativamente ad altre società, "joint venture", società miste, consorzi, società consortili, associazioni o raggruppamenti temporanei d'impresa, Gruppi Europei di Interesse Economico.

La società può concedere finanziamenti sotto qualsiasi forma a favore di società del proprio gruppo o di terzi, nei limiti di legge, con esclusione di qualsiasi rapporto nei confronti del pubblico. La società può altresì esercitare il coordinamento ed il controllo organizzativo, commerciale, amministrativo e finanziario delle società partecipate o collegate direttamente o indirettamente, anche mediante il rilascio di garanzie reali, fidejussioni ed avalli nonché la prestazione dei relativi servizi commerciali, finanziari, contabili, amministrativi, direzionali ed affini. Potrà inoltre concedere ipoteche, avalli, fidejussioni ed in generale garanzie reali o personali, anche nell'interesse di terzi. Quanto sopra vale in Italia e all'estero.

Articolo 4

Domicilio dei soci

Il domicilio dei soci, relativamente a tutti i rapporti con la società, è a tutti gli effetti quello risultante dal libro dei soci, il quale potrà anche recare il numero di telefax e l'indirizzo di posta elettronica; è onere del socio comunicare il cambiamento del proprio domicilio, del proprio numero di telefax e del proprio indirizzo di posta elettronica.

In mancanza dell'indicazione del domicilio nel libro soci si fa riferimento alla residenza anagrafica od alla sede legale.

Articolo 5

Durata

La durata della società è fissata dalla data dell'atto costitutivo fino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata o sciolta anticipatamente ai sensi di legge.

Titolo II

Capitale sociale, partecipazioni e finanziamenti

Articolo 6

Capitale sociale

Il capitale sociale è fissato in euro 956.000,00 (novecento cinquantaseimila), suddiviso in quote ai sensi di legge, interamente versato.

Il capitale sociale può essere aumentato mediante conferimenti in denaro, di crediti o di beni in natura, nel rispetto delle norme di legge.

Al di fuori dei casi previsti dal precedente comma, il capitale può essere altresì aumentato mediante il conferimento di ogni elemento dell'attivo suscettibile di valutazione economica, ivi comprese le prestazioni d'opera o di servizi a favore della società. In caso di aumento del capitale sociale, le nuove quote dovranno essere offerte in opzione ai soci, nei termini e con modalità che saranno stabiliti dall'assemblea.

L'assemblea potrà deliberare la riduzione del capitale sociale, anche per via di assegnazione ai soci di determinate attività sociali o di azioni o di quote di altre aziende, nelle quali la società avesse compartecipazione.

La società può acquisire dai soci capitali di finanziamento, anche a tasso di interesse zero, con obbligo di restituzione, purché nei limiti previsti dalla legge e dai regolamenti, anche in misura non proporzionale alle quote di capitale sociale possedute.

La società può altresì ricevere conferimenti di capitale e versamenti dei soci in conto capitale o a fondo perduto, che non abbiano natura di finanziamento e che non prevedano l'obbligo di restituzione.

Gli eventuali finanziamenti versati dai soci in conto capitale, in proporzione alle quote possedute, saranno, salvo espressa delibera contraria, infruttiferi, e quindi non potrà in alcun caso valere la presunzione fiscale di fruttuosità.

Articolo 7

Trasferimento delle quote

Le quote sono liberamente trasferibili ad altri soci, al coniuge e tra discendenti in linea retta.

E'altresì libero il trasferimento della quota a società controllata dal cedente od a società al cui controllo è sottoposto il cedente, a norma dell'art. 2359 c.c.

Il trasferimento delle quote sociali a società fiduciarie è libero a condizione che l'originario socio resti fiduciante per l'intera quota trasferita. La società fiduciaria può peraltro trasferire liberamente la quota soltanto all'originario socio fiduciante od al suo coniuge od ai suoi discendenti o ascendenti in linea retta. Per gli atti di trasferimento tra vivi a soggetti diversi dai suddetti, è riservato ai soci restanti un diritto di prelazione, da esercitarsi osservando le disposizioni che seguono.

Il socio che intende vendere tutto o parte della propria quota, nella misura allora detenuta, dovrà darne comunicazione scritta a mezzo lettera raccomandata A.R. all'Organo Amministrativo, precisando il prezzo richiesto ed il valore della quota in vendita. L'Organo Amministrativo dovrà, entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, spedire apposito avviso mediante lettera raccomandata A.R. a tutti i soci iscritti al Libro Soci.

Entro trenta giorni da quello in cui è stata fatta detta comunicazione, i soci dovranno comunicare all'Organo Amministrativo stesso se intendono esercitare il diritto di prelazione, il valore delle quote eventualmente richieste e l'accettazione del prezzo stabilito dal cedente.

Nel caso di più soci acquirenti le quote poste in vendita saranno suddivise in proporzione alle quote da ciascuno di essi possedute. Qualora il socio abbia richiesto l'acquisto di quote per una quantità inferiore a quella che gli spetterebbe, le quote che dovrebbero essere assegnate in avanzo saranno suddivise tra tutti gli altri soci richiedenti, sempre con il criterio proporzionale di cui al comma precedente.

Il perfezionamento dell'acquisto ed il relativo pagamento del prezzo dovranno avvenire entro i successivi venti giorni.

Nel caso in cui uno o più soci, con le rispettive comunicazioni con cui dichiarano di voler esercitare la prelazione, dichiarino altresì di non ritenere equo il prezzo indicato dal cedente, tale prezzo dovrà essere determinato da un arbitratore unico designato dalle parti o, in caso di disaccordo, dal Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti di Torino, su richiesta dell'Organo Amministrativo o di una delle parti.

L'arbitratore, nel determinare il valore delle quote, dovrà tenere conto del capitale sociale, delle riserve ordinarie e straordinarie

risultanti dall'ultimo bilancio approvato, maggiorati delle eventuali rivalutazioni dei cespiti attivi, il tutto rettificato in dipendenza dalla determinazione delle riserve per oneri e rischi futuri, del risultato dell'esercizio in cui avviene la vendita, tenendo anche conto dell'eventuale valore integrativo dell'avviamento e di ogni altro elemento patrimoniale.

L'arbitratore, entro i quaranta giorni dall'accettazione dell'incarico, dovrà comunicare i risultati della valutazione alle parti interessate ed all'Organo Amministrativo.

La valutazione dell'arbitratore sarà vincolante per le parti in contestazione, le quali saranno obbligate rispettivamente a cedere ed ad acquistare le quote poste in vendita.

Per gli altri soci esercenti il diritto di prelazione, si applicherà invece il prezzo indicato dal cedente.

In ogni caso, le spese per la valutazione dell'arbitratore saranno integralmente a carico del socio o, in solido e proporzionalmente alle rispettive quote, dei soci che hanno dichiarato non equo il prezzo indicato dal cedente.

Con riferimento all'acquisto delle quote di cui si è contestato il prezzo indicato dal cedente, il perfezionamento dell'acquisto stesso ed il relativo pagamento del prezzo dovranno avvenire entro i venti giorni dall'ultima comunicazione della valutazione fatta dall'arbitratore a norma delle disposizioni precedenti.

La vendita di quote non effettuata con l'osservanza del presente articolo è inefficace.

Le quote per le quali non sia stato esercitato il diritto di prelazione potranno essere alienate liberamente.

Nel caso di morte di uno dei soci persona fisica, gli altri soci hanno l'obbligo di acquistare pro quota entro dodici mesi dalla morte del socio la quota di quest'ultimo ad un prezzo da stabilirsi di comune accordo con gli eredi o, in caso di disaccordo, da un arbitratore unico nominato dalle parti o, in caso di disaccordo, dal Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti di Torino su richiesta di una delle parti, che dovrà rendere la propria determinazione in base ai criteri sopra indicati.

Titolo III

Decisioni dei soci, assemblea

Articolo 8

8.1 Assemblea dei soci

L'assemblea dei soci rappresenta tutti i soci e le sue decisioni in accordo con la normativa vigente e con lo statuto sono vincolanti per tutti i soci. L'assemblea è convocata nei casi e termini di legge.

8.2 Convocazione

L'assemblea ordinaria è convocata nei termini di legge, l'assemblea straordinaria è convocata di tempo in tempo quando necessario, in base alla decisione dell'Organo Amministrativo o quando lo richiedano soci che rappresentano almeno un quinto del capitale sociale.

8.3 Decisione assunta mediante consenso espresso per iscritto

Ove si adotti il metodo della decisione mediante consenso dei soci espresso per iscritto, l'Organo Amministrativo predispone l'ordine del giorno deliberativo, lo trasmette all'Organo di Controllo, se nominato, onde consentire allo stesso di formulare le proprie osservazioni, e, unitamente alle eventuali osservazioni, lo trasmette a tutti i soci.

Questi ultimi potranno prestare il proprio consenso all'ordine del giorno deliberativo sottoscrivendo il relativo documento e trasmettendolo alla società con qualunque mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento.

L'ordine del giorno deliberativo si intende approvato dai soci che trasmettono il documento alla società sottoscritto entro dieci (10) giorni dalla sua ricezione.

Il momento in cui si considera assunta la decisione dei soci coincide con il giorno in cui perviene alla società il consenso del socio occorrente per il raggiungimento del *quorum* deliberativo per l'assunzione della decisione.

Se si raggiungono tanti consensi che rappresentano la maggioranza richiesta per l'approvazione della decisione, la decisione così assunta deve essere comunicata, entro quindici (15) giorni dalla data di adozione della decisione, con qualunque mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento, a tutti i soci, ai componenti dell'Organo Amministrativo e all'organo di controllo, e deve essere trascritta tempestivamente a cura dell'Organo Amministrativo nel libro delle decisioni dei soci unitamente a:

- a) l'indicazione della data in cui la decisione deve intendersi

adottata;

- b) l'indicazione delle generalità degli aventi diritto al voto e il capitale rappresentato da ciascuno;
- c) le eventuali osservazioni dell'organo di controllo;
- d) le generalità dei soci che hanno sottoscritto l'ordine del giorno deliberativo.

I documenti pervenuti alla società e recanti l'espressione della volontà dei soci vanno conservati unitamente al libro delle decisioni dei soci.

8.4 Convocazione e presidenza dell'assemblea

Eccetto quanto diversamente previsto dalla legge, l'Assemblea dei soci è convocata dall'Amministratore Unico, dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, da un Vice Presidente o da uno degli Amministratori Delegati (e, in caso di impedimento di questi, da un consigliere), presso la sede sociale od altrove, anche all'estero, con lettera raccomandata spedita ai soci, agli amministratori ed all'organo sindacale, almeno quindici (15) giorni prima dell'adunanza.

La lettera deve recare il giorno, l'ora ed il luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. La convocazione dell'Assemblea potrà anche avere luogo mediante avviso comunicato con qualsiasi altro mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento almeno quindici (15) giorni prima dell'Assemblea.

Nell'avviso di convocazione può già essere fissato il giorno per una seconda convocazione, che varrà nel caso di mancata costituzione dell'Assemblea in prima convocazione.

8.5 Rappresentanza

Il socio può farsi rappresentare in Assemblea secondo quanto previsto dal presente statuto.

La rappresentanza deve essere conferita per iscritto e può essere attribuita anche a non soci e la relativa documentazione deve essere conservata presso la sede sociale.

La delega non può essere rilasciata in bianco ed il rappresentante può farsi sostituire solo dal soggetto indicato nella delega.

8.6 Svolgimento dell'Assemblea

L'Assemblea è presieduta dal dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza, da chi ne fa le veci ovvero da altra persona all'uopo

designata dal Consiglio o, in mancanza, eletta dall'Assemblea stessa.

Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità della costituzione, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, regolare il suo svolgimento e accertare i risultati delle votazioni.

Una volta constatata dal Presidente, la regolare costituzione dell'Assemblea non potrà essere infirmata dall'astensione dal voto o dall'allontanamento degli intervenuti nel corso dell'adunanza. L'Assemblea nomina un Segretario che può anche non essere socio. Nei casi di legge o quando è ritenuto opportuno dal Presidente dell'Assemblea, questi designa un notaio che redige il verbale dell'assemblea; in tali casi non occorre la nomina di un Segretario. In ogni caso le deliberazioni devono constare da verbale redatto e sottoscritto nei modi di legge.

8.7 Assemblea tenuta con l'ausilio di mezzi di telecomunicazione

L'Assemblea può svolgersi con interventi dislocati in più luoghi, collegati mediante mezzi di telecomunicazione a cura della società, a condizione che sia rispettata la collegialità, la buona fede e la parità di trattamento dei soci. In particolare per il legittimo svolgimento delle Assemblee tenute con mezzi di telecomunicazione occorre che:

- a) sia consentito al Presidente dell'Assemblea, anche a mezzo di propri collaboratori, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

Ricorrendo le condizioni di cui sopra, la riunione si ritiene svolta nel luogo in cui sono presenti il Presidente ed il soggetto verbalizzante.

Qualora non sia tecnicamente possibile il collegamento con una sede distaccata, l'Assemblea non può svolgersi e deve essere riconvocata

per una data successiva.

Qualora, per motivi tecnici, si interrompa il collegamento con una sede distaccata, la riunione deve essere dichiarata sospesa dal Presidente e si ritengono legittimamente adottate le deliberazioni sino a quel momento assunte.

8.8 Quorum costitutivi

Nei casi in cui le deliberazioni vengano assunte in forma assembleare, l'Assemblea risulta regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino più della metà del capitale sociale.

I *quorum* costitutivi richiesti per la prima convocazione valgono anche per la seconda convocazione.

8.9 Diritto di voto

Il diritto di voto spettante a ciascun socio è determinato in misura proporzionale alla quota di capitale sociale da questi detenuta. Ogni socio ha diritto ad un voto per ogni Euro di quota posseduta. In caso di pegno di quota il diritto di voto spetta comunque al socio debitore.

8.10 Quorum deliberativi

Sia quando si adotti il metodo assembleare sia quando si adotti il metodo del consenso espresso per iscritto, le decisioni si intendono approvate con le maggioranze previste dalla legge.

Nel caso di delibera assunta con il metodo assembleare, i *quorum* deliberativi richiesti per la prima convocazione valgono anche per la seconda convocazione.

Titolo IV

Amministrazione

Articolo 9

9.1 Struttura dell'Organo Amministrativo

La società è amministrata da un Amministratore Unico, socio o non socio, ovvero da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di tre ad un massimo di sette membri, soci o non soci, il cui numero viene stabilito con decisione dall'assemblea dei soci. Gli Amministratori restano in carica fino a revoca o dimissioni, salvo che l'assemblea non stabilisca diversamente all'atto della nomina, e sono rieleggibili.

Gli amministratori possono essere dipendenti della società.

La revoca e la sostituzione sono decise dai soci in conformità alla

legge, che disciplina anche le altre ipotesi di cessazione e i relativi effetti.

9.2 Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio, allorché non vi abbiano provveduto i soci con propria decisione all'atto della nomina degli amministratori, elegge il Presidente ed eventualmente uno o più Vice Presidenti. Il Consiglio di Amministrazione adotta le proprie decisioni mediante adunanza collegiale ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.

Il Consiglio di Amministrazione deve venire convocato presso la sede sociale od altrove, anche all'estero, ogni qualvolta lo richiedano gli interessi della società, a cura del Presidente, di un Vice Presidente o di un Amministratore Delegato, ed ogni volta che uno degli Amministratori o, se nominati, il Sindaco Unico o due sindaci effettivi del Collegio Sindacale, ovvero il Revisore ne facciano richiesta per iscritto.

Le convocazioni del Consiglio di Amministrazione sono fatte con avviso spedito con qualunque mezzo idoneo a garantire la prova che il ricevimento è avvenuto almeno quindici (15) giorni prima della riunione.

In caso di urgenza la convocazione può essere fatta usando qualunque mezzo di rapida comunicazione idoneo a garantire la prova che la ricezione è avvenuta almeno sette (7) prima della riunione.

Sono tuttavia valide le riunioni del Consiglio di Amministrazione, anche se non convocate come sopra, quando siano presenti tutti i membri del Consiglio di Amministrazione ed i sindaci effettivi o il Sindaco Unico o il Revisore, se nominati.

Le adunanze sono presiedute dal Presidente ovvero, in caso di sua assenza od impedimento, dall'amministratore designato dagli intervenuti o, in mancanza di designazione, dall'amministratore più anziano di età.

Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Segretario, scelto anche fra estranei, per un periodo da determinarsi di volta in volta. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è necessaria la presenza della maggioranza degli Amministratori in carica; le deliberazioni sono assunte a maggioranza assoluta dei presenti.

9.3 Decisioni del Consiglio di Amministrazione adottate sulla base di consenso espresso per iscritto

Qualora lo preveda il Presidente e nessuno degli amministratori e dei sindaci si opponga, le singole decisioni possono essere adottate sulla base del consenso espresso per iscritto.

In tal caso, il Presidente predispone l'ordine del giorno deliberativo, lo trasmette all'Organo di controllo, se nominato, onde consentire allo stesso di formulare le proprie eventuali osservazioni e, unitamente alle eventuali osservazioni, lo trasmette a tutti gli amministratori.

Questi ultimi potranno prestare il proprio consenso all'ordine del giorno deliberativo sottoscrivendo il documento e trasmettendolo alla società con qualunque mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento.

L'ordine del giorno deliberativo si intende approvato dagli amministratori che trasmettono il documento sottoscritto alla società entro sette (7) giorni dalla sua ricezione.

Il momento in cui si considera assunta la decisione degli amministratori coincide con il giorno in cui perviene alla società il consenso, validamente espresso, dell'amministratore occorrente per il raggiungimento del *quorum* richiesto dal presente statuto per l'assunzione della decisione; quanto sopra sempre che fino a tale momento nessun amministratore o sindaco si sia opposto alla adozione della decisione sulla base di consenso espresso per iscritto, nel qual caso l'*iter* del consenso espresso per iscritto deve essere interrotto ed il Presidente provvede a convocare senza indugio la riunione del Consiglio di Amministrazione.

I consensi eventualmente già espressi non vincolano gli amministratori nella espressione del voto nella riunione collegiale.

Se si raggiungono tanti consensi che rappresentano la maggioranza richiesta per l'approvazione della decisione, la decisione così formata deve essere comunicata a tutti i componenti dell'Organo Amministrativo e, se nominati, ai sindaci o al Sindaco Unico, e trascritta tempestivamente a cura dell'Organo Amministrativo nel libro delle decisioni degli amministratori unitamente a:

- a.) l'indicazione della data in cui la decisione deve intendersi formata;
- b.) l'indicazione delle generalità degli amministratori aventi diritto al voto;

c.) le eventuali osservazioni dell'Organo di controllo, se nominato;

d.) le generalità degli amministratori che hanno sottoscritto l'ordine del giorno deliberativo.

I documenti pervenuti alla società e recanti l'espressione della volontà degli amministratori vanno conservati unitamente al libro delle decisioni degli amministratori.

9.4 Adunanze mediante mezzi di telecomunicazione

È ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio di Amministrazione si tengano mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di ricevere, trasmettere o visionare documenti.

Verificandosi questi requisiti, il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente, dove pure deve trovarsi, se nominato, il Segretario della adunanza.

9.5 Poteri di amministrazione

L'Amministratore Unico ovvero, nel caso di sua nomina, il Consiglio di Amministrazione, sono investiti di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione e di disposizione - ivi compresi quelli di consentire iscrizioni, surroghe, postergazioni e cancellazioni di ipoteche e privilegi, sia totali che parziali, nonché di fare e cancellare trascrizioni ed annotamenti di qualsiasi specie, anche indipendentemente dal pagamento dei crediti ai quali dette iscrizioni, trascrizioni ed annotamenti si riferiscono - escluso soltanto quanto la legge riserva all'esclusiva competenza dei soci.

All'Organo Amministrativo spetta la competenza in ordine alla deliberazione della fusione per incorporazione delle società delle quali la società possiede almeno il novanta per cento del capitale, nonché in ordine alla deliberazione della fusione per incorporazione della società nella società che ne detiene l'intero capitale sociale.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare, in conformità e nei limiti di quanto previsto per le società per azioni dall'art. 2381 c.c., tutti o parte dei propri poteri ad un Comitato Esecutivo e/o ad uno o più membri, Amministratori Delegati, determinando i limiti

della delega.

Al Comitato Esecutivo si applicano le norme fissate dal presente statuto in ordine alle riunioni ed alle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione.

9.6 Rappresentanza della società

La rappresentanza della società spetta all'Amministratore Unico o agli Amministratori Delegati.

9.7 Emolumenti spettanti ai membri dell'Organo Amministrativo

I compensi spettanti all'Organo Amministrativo sono determinati con decisione dei soci e, per gli Amministratori investiti di particolari incarichi, dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere dell'Organo di controllo, se nominato.

La misura di detti compensi può essere fissa ovvero variabile con parametri da determinare all'atto della deliberazione del compenso.

I soci, con propria decisione, possono riservarsi all'atto della nomina il potere di determinare l'importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche.

Ai membri del Consiglio di Amministrazione che ricoprono particolari cariche sarà riconosciuta una indennità di fine rapporto (ai sensi dell'art. 105 DPR 917/86), la cui entità sarà deliberata dalla assemblea dei soci.

Titolo V

Organo di controllo

Articolo 10

Controllo legale dei conti

Il controllo sull'amministrazione della Società è demandato ad un Sindaco Unico, ovvero, ove richiesto dalla legge ovvero se così deciso dai soci, ad un Collegio Sindacale o ad un Revisore.

Il Collegio Sindacale, se nominato, è composto di tre sindaci effettivi e due supplenti, eletti ai sensi di legge.

Il Presidente del Collegio Sindacale è eletto dai soci con propria decisione.

E' ammessa la possibilità che le riunioni del Collegio Sindacale si tengano mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti i sindaci che vi partecipano possano essere identificati e che sia loro consentito di partecipare alla attività del Collegio

e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati.

Verificandosi questi requisiti, il Collegio Sindacale si considera riunito nel luogo di convocazione del Collegio, ove deve essere presente almeno un sindaco.

L'Organo di Controllo dura in carica tre esercizi e scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

L'Organo di Controllo, salvo diversa deliberazione assembleare, esercita il controllo contabile.

Titolo VI

Esercizi sociali, utili e diritto di recesso

Articolo 11

Esercizi sociali

L'esercizio sociale chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Il bilancio di esercizio è presentato ai soci entro centoventi (120) giorni dalla chiusura dell'esercizio o, qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato o quando ricorrano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società, entro centottanta (180) giorni dalla chiusura dell'esercizio.

Articolo 12

Ripartizione degli utili

Gli utili netti di esercizio, destinato il cinque per cento (5%) di essi alla riserva legale fino a che questa non raggiunga l'importo di legge, sono destinati secondo quanto previsto dalla decisione dei soci relativa all'approvazione del bilancio.

Trascorso il quinquennio dal giorno in cui siano divenuti esigibili i dividendi non esatti saranno prescritti a favore della società.

Articolo 13

Recesso

Il diritto di recesso spetta al socio nei casi e con le modalità stabilite dalla legge.

Titolo VII

Disposizioni finali

Articolo 14

Liquidazione della società

La liquidazione della società avrà luogo nei casi e secondo le norme

di legge.

L'Assemblea, con le maggioranze previste per la modificazione dello statuto:

- a.) nomina uno o più liquidatori;
- b.) fissa le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della società;
- c.) stabilisce i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- d.) determina i poteri in conformità della legge, ivi compresi quelli inerenti alla cessione dell'azienda sociale o rami di essa, ovvero anche di singoli beni o diritti, o di blocchi di essi;
- e.) delibera gli atti necessari per la conservazione del valore dell'impresa, ivi compreso il suo esercizio provvisorio, anche di singoli rami, in funzione del miglior realizzo;
- f.) fissa gli emolumenti del o dei liquidatori.

L'Assemblea può sempre modificare, con le maggioranze e le modalità richieste per la modificazione dello statuto, le deliberazioni di cui al capoverso precedente.

Articolo 15

Rinvio

Per quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle norme di legge in materia.